UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE

- Viale Risorgimento,1 - Pianoro

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DI GESTIONE

Rep. n. 2/2009

L'anno duemilanove, il giorno TRENTUNO (31) del mese di OTTOBRE con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di **Loiano,** rappresentato dal VIice Sindaco pro-tempore, **Sig. Paolo Gamberini**, nato a Loiano (BO) il 15/03/1957-(C.F. Ente 80008290373) il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Loiano, autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.48 del 23/06/2009, esecutiva;

Il Comune di **Monghidoro,** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **Sig. Marino Lorenzini**, nato a Monghidoro (BO) il 22/03/1960-(C.F. Ente 00562720375), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monghidoro, autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16/06/2006, esecutiva;

Il Comune di **Monterenzio,** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **Sig. Giuseppe Venturi**, nato a Monterenzio (BO) il 20/06/1960-(C.F. Ente 80013710373), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monterenzio, autorizzato in

esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 16/06/2009, esecutiva;

Il Comune di **Pianoro,** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **Sig. Gabriele Minghetti**, nato a Pianoro (BO) il 02/05/1956-(C.F Ente .00586340374), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pianoro, autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 24/06/2009, esecutiva;

E

L'UNIONE MONTANA SAVENA – IDICE, costituita con atto Rep: n.1 in data 29 giugno 2009 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Giovanni Maestrami nato a Monghidoro il 09/04/1945-(C.F.Ente02961561202), domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Viale Risorgimento,1 – Pianoro -il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione N°1 del 31 Ottobre 2009

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSO

- che in data 29/06/2009 è stata costituita **l'Unione Montana Savena - Idice** tra i Comuni di: Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- che nel rispetto di quanto previsto dall'art 6 comma 3 e dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione Savena – Idice viene delegata la funzione del controllo di gestione all'Unione da disciplinare con apposita convenzione mediante il conferimento alla medesima delle funzioni, compiti e attività di controllo di gestione dei quattro enti con le deliberazioni consiliari soprarichiamate,

linea con gli obblighi previsti dalla deliberazione della Corte dei Conti con la redazione del referto sul controllo di gestione, l'inoltro agli enti aderenti alla convenzione per l'approvazione da parte delle Giunte Comunali, e l'invio alla Corte dei Conti da parte dell'Unione a seguito dell'approvazione del referto.

ART. 2 – UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per la concreta attuazione della presente convenzione viene istituito un ufficio unico per il controllo di gestione, che ha sede presso la sede dell'Unione in Pianoro – Viale Risorgimento, 1;

ART. 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione spettano gli atti di competenza degli organi collegiali per le funzioni di Gestione del Controllo di Gestione conferite all'Unione.

ART. 4 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione e dell'art 11 della Legge Regionale n° 10/08, il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.

2. Fatto salvo ciò che è previsto nell'art. 3, i compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitate dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione.

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene

tutte esecutive ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della L.R. 10/08, nonché degli artt.6 e 7 dello Statuto dell'Unione ha per oggetto il conferimento all'Unione delle funzioni, compiti e attività di controllo di gestione dei quattro enti;

2. I Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro istituiscono l'ufficio Unico per il controllo di gestione, al quale sono assegnati i seguenti compiti:

a) Consentire agli enti aderenti alla convenzione l'adozione di strumenti organizzativi e procedurali tesi a dare sostanza agli adempimenti normativi contenuti nel D.lgs. n. 267/18.08.2000 in particolare agli artt. 196 e seguenti, con la realizzazione di una serie di reports aventi per oggetto diversi centri di costo individuati come strategici dalle amministrazioni aderenti alla convenzione;

b) agli obblighi previsti dall'art. 26 della Legge 488/1999 e dalle deliberazioni della Corte dei Conti in materia di referti di controllo di gestione con la redazione e l'invio agli enti aderenti alla convenzione, previo reperimento e verifica della documentazione presso ciascun ente, della relazione Consip da rendere disponibile anche sul sito internet;

c) l'assicurazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia, contenute nel Decreto Legislativo 267/2000 artt. 196,197,198, 198 bis ed in

approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

5. Data la natura specialistica delle professionalità necessarie la Unione Montana Savena – Idice può conferire incarichi specialistici secondo la normativa vigente.

ART. 5 – PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

2. Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.

3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale già impiegato presso il servizio associato, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale. Nelle more del trasferimento si intendono confermati i provvedimenti di assegnazione

funzionale all'Unione dei dipendenti in comando.

ART. 6 - DURATA E RECESSO

1. In accordo con l'art.5 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato con decorrenza 01.11.2009;

2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

3. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.

2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.

3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.

ART. 8 – PATRIMONIO DELL'UNIONE

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all'Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili ed immobili

necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

2. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

ART. 9 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Savena – Idice per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione Savena – Idice si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

UNIONE MONTANA VALLI

ART. 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 11 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE

Il Presidente

Giovanni Maestrami

PER ILCOMUNE DI LOIANO

Il Vice Sindaco

Paolo Gamberini

PER ILCOMUNE DI MONGHIDORO

Il Sindaco

Marino Lorenzini

PER IL COMUNE DI MONTERENZIO

Il Sindaco

Giuseppe Venturi

PER IL COMUNE DI PIANORO

Il Sindaco

Gabriele Minghetti